



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 530**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Possamai

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10  
AGOSTO 2012, N. 31 “NORME REGIONALI IN MATERIA DI  
BENESSERE DEI GIOVANI CANI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10  
AGOSTO 2012, N. 31 “NORME REGIONALI IN MATERIA DI  
BENESSERE DEI GIOVANI CANI”**

*Relazione:*

*La presente modifica della legge regionale n. 31 “Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani”, si propone di colmare una lacuna nell’ordinamento regionale, nel senso che, concorrendo a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche fisiologiche ed etologiche, disciplina l’attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine al fine di tutelare il loro benessere.*

*L’obiettivo è lo sviluppo fisico dei cuccioli per una crescita il più possibile consona alle caratteristiche di razza.*

*Con questa modifica si intende consentire l’attività di movimento dei soggetti giovani delle razze canine senza intaccare i diritti già tutelati dei proprietari di fondi agricoli o delle aree vincolate e di rifugio della fauna selvatica (parchi, oasi, riserve naturali, ecc.) anche e soprattutto nei periodi di riproduzione*

*Ulteriori limitazioni, in rapporto alla specificità di situazioni e di ambiti territoriali, potranno essere poste con appositi specifici provvedimenti.*

*Si propone di includere pertanto, al fine di consentire il benessere dei soggetti giovani delle razze canine anche quelli appartenenti alle razze dedite all’attività venatoria.*



**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 31 “NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI GIOVANI CANI”**

**Art. 1 - Modifiche e integrazioni dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 “Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani”.**

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31, dopo le parole: “*giovani cani* ” è aggiunta la frase: “ *ivi compresi le razze con attitudini finalizzate all’esercizio dell’attività venatoria*”.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 "Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani".....	3
---	---